



IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi in videoconferenza sulla piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) (gs. provvedimento presidenziale prot. n. 02017 del 12 maggio 2020), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente Relatore

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Gianpiero Orsino – Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del sig. Luca Minorini in proprio e nella qualità, all'epoca, di Presidente del C.I. Seprio ASD (tessera FISE n. 7241/B)

PREMESSO CHE

- la Procura Federale, letta la segnalazione del sig. Paolo Broglia contenuta nella memoria difensiva depositata in altro procedimento (P.A. 43/2019, definito con sentenza del Tribunale Federale del 29 luglio 2020 - R.G. 2/2020), dalla quale emergeva notizia di “*presunti illeciti disciplinari a carico del sig. Luca Minorini*”, procedeva all’audizione del segnalante in data 24 gennaio 2020;

- quest’ultimo produceva copiosa documentazione inerente “*le intese commerciali asseritamente intercorse con il Minorini e dal medesimo violate*”, unitamente a “*4 screenshot/post di Instagram a riprova dello stage organizzato dal Minorini ed effettuato dal Carruba presso il C.I. Seprio*”. In particolare, il sig. Paolo Broglia precisava che “*la settimana successiva lo stage (...) apprendevo dai social che il sig. Carruba Toscano era stato radiato, ma non so per quale motivo*”;

- la Procura Federale, acquisito l’elenco dei soggetti radiati dalla FISE, tra i quali il sig. Onofrio Carruba Toscano risultava effettivamente essere incluso con decorrenza dal 1° febbraio 2010, rilevava che le questioni “*relative alla presunta violazione di accordi commerciali (...) presentavano profili di valutazione che, prima di poter essere apprezzate sotto il profilo prettamente disciplinare, meritano di essere approfondite e soprattutto risolte dapprima in sede civilistica oltre che nell’ambito del procedimento penale già pendente (...)*”, non sussistendo, pertanto, “*elementi utili a procedere*” in sede disciplinare sportiva; riteneva, invece, che “*la documentazione esibita e poi inviata dal segnalante (...) costituisca di per sé prova sufficiente dello stage promosso e organizzato presso il C.I. Seprio nella primavera 2019 dal sig. Luca Minorini e affidato alla gestione del sig. Carruba Onofrio Toscano, soggetto non più tesserato Fise dal 2003 nonché radiato*”;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- la Procura Federale comunicava pertanto al sig. Luca Minorini avviso di conclusione indagini e contestuale intenzione di deferimento dinanzi al Tribunale Federale in ordine al predetto illecito disciplinare;
 - il Deferito depositava in data 3 settembre 2020 memoria difensiva, a firma dell'avv. Stefania Cappa, con la quale contestava la tesi accusatoria della Procura, rilevando, in particolare, che *“il Signor Carruba Toscano è stato invitato al C.I. Seprio ASD dalla Signora Federica Bassetti, ex segretaria, nonché rappresentante dei cavalieri e proprietari nel direttivo del Circolo”*; (...) che *“l’indagato non conosceva assolutamente il Signor Carruba Toscano prima che gli fosse presentato come un ottimo cavaliere ed addestratore, idoneo ad uno stage presso il maneggio (...)”*; e, infine, che *“gli sms allegati dimostrano come realmente l’indagato non sapesse e non poteva sapere della radiazione (...)”*;
 - la Procura Federale, non condividendo le difese dell’incolpato, con atto depositato in data 7 ottobre 2020, deferiva dinanzi a questo Tribunale il sig. Luca Minorini in proprio e nella qualità, all’epoca, di Presidente del C.I. Seprio ASD, per rispondere dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE, 5.1 e 10.1 dello Statuto Federale, per *“avere promosso e organizzato presso il C.I. Seprio, nella primavera 2019, uno stage di preparazione in vista dei Campionati Regionali di Salto Ostacoli, affidandone la conduzione al sig. Carruba Onofrio Toscano, soggetto non più tesserato Fise dal 2003 nonché radiato”*;
 - visto l’art. 48, comma 1 del Regolamento di Giustizia FISE, il Presidente del Tribunale Federale fissava l’udienza per il 23 novembre 2020, secondo le modalità previste dall’ordinanza presidenziale prot. n. 02017 del 12 maggio 2020 (trattazione scritta ex art. 83, comma 7, lett. h), L. n. 27/2020), disponendone la comunicazione al Deferito ed alla Procura Federale;
 - con memoria difensiva datata 11 novembre 2020 si è costituito il Deferito richiamando integralmente il contenuto della precedente memoria sopra riportata, rilevando, altresì, che *“se anche il Signor Minorini avesse visto che la patente del Signor Carruba Toscano era bloccata, perché mai avrebbe dovuto pensare che fosse un soggetto radiato? Ci sono tante circostanze per le quali il tesseramento può essere bloccato, ovverosia, assenza o ritardo di rinnovo da parte del Signor Carruba Toscano e, anche in questa ipotesi, sarebbe impensabile che l’incolpato dovesse preventivamente controllare il tesseramento del Signor Toscano poiché nessun regolamento federale impone una simile circostanza (...)”*. Inoltre la Difesa del Deferito ricordava che *“durante i Campionati menzionati il Signor Carruba Toscano è stato fatto uscire dal campo prova da un Giudice di gara che lo ha riconosciuto”*. *Da quel momento è stato immediatamente allontanato anche dal C.I. Seprio ASD”*;
 - all’udienza del 23 novembre 2020 il Tribunale Federale, riunitosi da remoto in camera di consiglio non partecipata, ha dato atto che le Parti non hanno depositato note di trattazione, limitandosi la Difesa del Deferito a comunicare per iscritto l’impossibilità di quest’ultimo a presenziare all’udienza per ragioni di



salute e la Procura Federale a dichiarare di non opporsi ad eventuale fissazione di altra udienza da remoto, al fine di consentire la partecipazione del Deferito;

- il Tribunale Federale, atteso che, secondo le indicazioni di cui all'ordinanza presidenziale del 12 maggio 2020, l'udienza da remoto deve essere richiesta con istanza motivata dalle parti, entro i termini per il deposito delle note di trattazione e che alcuna istanza è pervenuta, non ha ritenuto di dover procedere alla fissazione di nuova udienza, né di ulteriore attività istruttoria, trattenendo, pertanto, il procedimento in decisione, assegnando termine fino al 30 novembre 2020 per le conclusioni e fino al 3 dicembre 2020 per eventuali repliche;

- in data 24 novembre la Difesa del Deferito ha depositato note conclusive con le quali, richiamate le deduzioni già svolte nei precedenti atti difensivi, in ordine alla condotta del sig. Minorini specificava ancora che quest'ultimo: - *“non poteva sapere che il Signor Carruba Toscano non era più tesserato poiché la sua radiazione non era pubblica in quanto soggetto radiato dal 2010”*; - *“non esiste alcun regolamento FISE che imponga ad un tesserato di verificare preliminarmente se un tecnico sia radiato o meno”*; - *“nel momento in cui il Presidente di Giuria ha allontanato il Signor Carruba Toscano dai campi del Campionato Italiano a Trucazzano presso le Scuderie del Leon D'Oro, medesima azione è stata posta in essere dal Signor Minorini, il quale ha cacciato il Signor Carruba Toscano dal C.I. Seprio ASD”*; - *“se realmente il Signor Minorini avesse commesso un illecito, il Presidente di Giuria (...) l'avrebbe immediatamente segnalato al Giudice Sportivo: circostanza che non si è verificata perché l'incolpato non aveva strumenti per poter sapere della radiazione del Signor Carruba Toscano e perché l'incolpato ha subito adottato la giusta condotta di allontanarlo anche dal circolo che gestiva quale presidente pro tempore”*; - *“l'incolpato ha dato ampia prova del fatto che il radiato gli era stato presentato da una tesserata del C.I. Seprio ASD, Signora Bassetti, e che solo in seguito all'allontanamento dai Campionati ha saputo dello status del Signor Carruba Toscano”*; - *“in ogni caso, non vi potevano proprio essere circostanze per ritenere il Signor Carruba Toscano un soggetto radiato dalla FISE poiché lo stesso si presentava, anche sui social networks, quale addestratore, istruttore e giudice presso AIASE – Accademia Italiana Alta Scuola Equestre e Falconeria”*; - *“non è previsto da alcun regolamento verificare se vi sia un blocco del tesseramento di Tizio o Caio, perché, in ogni caso, il suddetto blocco potrebbe esserci perché vi è una morosità nel tesseramento o per un problema informatico della FISE stessa”*; - *“l'incolpato ha collaborato fattivamente”*;

- la Procura Federale depositava in data 30 novembre 2020 note conclusive, con le quali, richiamato integralmente il contenuto dell'atto di deferimento, insisteva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare del Deferito, rimettendosi al Tribunale per l'applicazione della sanzione ritenuta congrua.

RILEVATO CHE

- nella specie le risultanze probatorie allegate dalla Procura Federale appaiono idonee e sufficienti a supportare le contestazioni oggetto del deferimento e, in particolare, la circostanza che il sig. Luca Minorini,



anche per il ruolo all'epoca dei fatti rivestito, quale Presidente del C.I. Seprio ASD, avrebbe dovuto valutare con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta l'integrità sportiva del sig. Carruba Onofrio Toscano, prima di affidare a quest'ultimo la conduzione dello stage di preparazione in vista dei Campionati Regionali di Salto Ostacoli.

Non può, infatti, ipotizzarsi una condizione di buona fede e di affidamento incolpevole allorché una data circostanza (soggetto non più tesserato FISE dal 2003, oltre che radiato dal 2010) non sia stata conosciuta, ma risultasse pur sempre conoscibile attraverso una previa verifica presso gli uffici federali competenti, che sarebbe bastata per accertarsi che il sig. Carruba Onofrio Toscano - chiamato a svolgere il ruolo di istruttore nell'ambito di uno stage di preparazione ai Campionati Regionali di Salto Ostacoli, attività di indubbia valenza agonistica - non era in possesso dei requisiti.

Il Deferito nella memoria difensiva in atti dichiara che *“il personaggio in questione (...) gli fu presentato dalla Signora Federica Bassetti, ex segretaria, nonché rappresentante dei cavalieri e proprietari nel direttivo del Circolo; gli era stato proposto come un ottimo cavaliere ed addestratore, idoneo ad uno stage presso il maneggio (...)”*.

Tali dichiarazioni della Difesa non sono, però, supportate da alcun elemento probatorio, anzi, procedendo con l'esame degli sms prodotti dal Deferito emerge inequivocabilmente come la conoscenza del sig. Carruba Onofrio Toscano da parte della sig.ra Federica Bassetti risalisse a tempi recenti e nessuna verifica e richiesta sia stata fatta né dalla predetta, nonostante il duplice ruolo rivestito all'epoca dei fatti contestati quale Segretario del C.I. Seprio ASD e rappresentante dei cavalieri e proprietari, né dal sig. Minorini.

A conferma della condotta colposa ascrivibile al Deferito, si richiamano ancora una volta le dichiarazioni contenute nella memoria difensiva ove si precisa che *“il Signor Carruba Toscano ha una pagina pubblica Facebook dalla quale si sponsorizza quale Presidente, Addestratore, Istruttore, Giudice e Cavaliere presso AIASE - Accademia Italiana Alta Scuola Equestre e Falconeria”*. Nulla si dice in ordine ad incarichi o qualifiche federali in FISE. Già questo avrebbe potuto ingenerare il dubbio nel sig. Minorini che il sig. Carruba Onofrio Toscano non fosse legittimato a effettuare stage di salto ostacoli a Tesserati FISE in un centro affiliato FISE.

A ciò si aggiunga che, in relazione ai titoli elencati risulta *per tabulas* (dagli sms) che la sig.ra Bassetti era a conoscenza che il sig. Carruba Onofrio Toscano non aveva neppure la qualifica di istruttore: *“Ma che non fosse istruttore io lo sapevo ... gliel'ho chiesto personalmente e lui mi ha detto di essere addestratore non istruttore”*.

Né risulta agli atti che AIASE sia affiliata alla FISE.

In conclusione, non sembrano sussistere dubbi, dunque, in ordine alla rilevanza disciplinare della condotta contestata dalla Procura Federale al Deferito *“per avere promosso e organizzato presso il C.I. Seprio, nella*



Federazione Italiana Sport Equestri

primavera 2019, uno stage di preparazione in vista dei Campionati Regionali di Salto Ostacoli, affidandone la conduzione al sig. Carruba Onofrio Toscano, soggetto non più tesserato Fise dal 2003 nonché radiato”.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1, comma 1 del Regolamento di Giustizia FISE

APPLICA

- al sig. Luca Minorini, in proprio e nella qualità, all'epoca, di Presidente del C.I. Seprio ASD, come in epigrafe generalizzato, la sanzione della sospensione per mesi 6 (sei) dall'attività agonistica e da ogni carica e/o incarico federale e/o sociale, ivi compresa l'attività di istruttore, *ex art. 6, lett. d) ed e) del Regolamento di Giustizia FISE, nonché la sanzione dell'ammenda di euro 500,00, ex art. 6, comma 1, lett. c).*

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 6 del Regolamento di Giustizia FISE, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Roma, 16 dicembre 2020.

PRESIDENTE RELATORE: f.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: f.to Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE: f.to Avv. Gianpiero Orsino